

**Pubblicato il 04/02/2020**

**Sent. n. 535/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2471 del 2012, proposto da [omissis] rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Parisi, Marco Iannaccone, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Parisi in Napoli, via S. Aspreno n. 13; contro Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Errichiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Afragola, piazza Municipio, 1; per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. [omissis] del [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Il ricorrente è proprietario di un appartamento posto al secondo piano di un fabbricato sito in Casalnuovo di Napoli sul cui terrazzo ha realizzato una tettoia di 50 mq con struttura in ferro e copertura in elementi prefabbricati con supporti esterni in lamiera e interposto materiale isolante (copertura in sandwick). L'ordinanza di demolizione impugnata è stata adottata all'esito del sopralluogo della P.M. del 26.3.2011 (prot. n. 22/ED), previa comunicazione di avvio del procedimento ed esame delle osservazioni endoprocedimentali presentate dal ricorrente.

2. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto e, in data 7 dicembre 2019, si sono costituiti gli eredi di parte ricorrente, deceduta nel corso del giudizio.

3. All'udienza del 28 gennaio 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

5. Oggetto del contendere non è il presupposto di fatto, non essendo contestata la descrizione del manufatto contenuta negli atti del procedimento sanzionatorio, indicata, anche dal ricorrente, come una "tettoia aperta su tre lati" insistente su una superficie di circa 50 mq; né la circostanza che non sia stato chiesto o inoltrato alcun un titolo edilizio; è invece controversa la qualificazione giuridica dell'intervento edilizio, ai fini della applicabilità degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

(cd. Testo Unico dell'Edilizia) e della conseguente sanzione demolitoria di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico.

Parte ricorrente ritiene che, non costituendo un volume per mancanza delle chiusure laterali ed essendo di "ridotte dimensioni", essa configuri una "pertinenza", ovvero un'opera accessoria all'edificio principale e come tale sottratta al regime giuridico del permesso di costruire previsto dall'art. 10 del d.P.R. 380/2001.

6. La prospettazione non è condivisibile.

La configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia richiede non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituito dal nesso strumentale dell'opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una "*dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce*" (Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2019, n.5130: "*Può configurarsi una pertinenza urbanistica solo nel caso in cui vi sia un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, che consenta solo la destinazione del bene accessorio ad un uso pertinenziale durevole, purché l'opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico*"; cfr. anche T.A.R. Roma, sez. II, 11 luglio 2019, n.9223), poiché, se è accertato l'impatto urbanistico dell'opera, risulta non dirimente la sua dimensione funzionale, che dipende dal potere di conformazione impresso dal proprietario dell'immobile.

7. Più in particolare, con riguardo alle cd. tettoie, che come tali – neanche nella normativa vigente – sono espressamente disciplinate dal legislatore, occorre verificare la conformazione specifica dell'opera, come emergente dagli atti istruttori, al fine di "*distinguere tra interventi consistenti in strutture di ridotte dimensioni, aventi evidente finalità di arredo o riparo ed interventi che invece hanno dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell'edificio*" (T.A.R. Napoli, sez. II, 29 aprile 2019, n.2284; T.A.R. Napoli Sez. II, 9 luglio 2018, n. 4529).

Ciò in quanto "*il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario solo quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell'edificio*" (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 694; cfr. anche Cons. Stato sez. II, 9 agosto 2019, n.5645 sulla distinzione tra le strutture permanenti ancorate a pilastri annoverabili quali "tettoie" e gli altri elementi di arredo esterno connotati da una "struttura alquanto più leggera" che hanno la medesima funzione di protezione e copertura e che invece rientrano nel regime di edilizia libera, come indicati anche dal D.M. 2 marzo 2018, recante "*Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera*", in attuazione dell'art. 1, comma 2 del predetto d. lgs. 222 del 2016).

In particolare, è stata, da ultimo, delineata la sostanziale differenza strutturale, e quindi la diversa configurazione giuridica ai fini edilizi, tra una struttura di copertura dotata di elementi di fissità, stabilità e permanenza, come quella in esame, e la "pergotenda", rientrante tra le opere di edilizia libera secondo il D.M. sopra citato, connotata da una struttura leggera, destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico, nella quale "*l'opera principale non è, infatti, l'intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che l'intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda*" (Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8190)

8. Nel caso di specie, come emerge anche dalla rappresentazione fotografica allegata al ricorso, deve escludersi pertanto sia la retraibilità della copertura che la dimensione limitata, trattandosi di una struttura di copertura stabile in lamiera coibentata che estende per circa 50 mq la superficie dell'abitazione, non aumentandone la volumetria, ma modificandone la sagoma e il conseguente impatto urbanistico; ne deriva la qualificazione dell'opera come intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 3 comma 1, lett.d) d.P.R. 380/2001 e la conseguente necessità del permesso di costruire ex art. 10 comma 1 lett.b) del medesimo d.P.R.;

9. In conclusione, il ricorso va pertanto rigettato.

La regolamentazione delle spese segue il principio di soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione liquidate in complessivi euro 2000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Germana Lo Sapio, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Germana Lo Sapio

IL PRESIDENTE

Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO